

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE E FALL. CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizia Giusta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SOCIETA' CORRENTISTA

-attrice-

contro

BANCA

-convenuta-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato in data 07.08.2014 la società conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Banca al fine di ottenere l'accertamento e la verifica della reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della Banca, con accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo C.T.U. e condanna della convenuta -previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali indeterminate e contrarie a norme imperative- al pagamento della somma di € 120.436,33 ed al risarcimento del danno patrimoniale e di immagine derivato all'attrice dalla violazione, da parte della Banca, del principio di buona fede nella stipulazione ed esecuzione dei contratti, dall'indisponibilità di maggiori risorse finanziarie da impiegare nella propria attività imprenditoriale e dalla segnalazione della posizione alla Centrale Rischi, danno indicato prudenzialmente in € 60.000,00 o somma ulteriore quantificabile in corso di causa e liquidabile anche in via equitativa.

L'attrice formulava inoltre eccezione di compensazione tra i saldi attivi e quelli passivi, chiedendo procedersi alla rideterminazione degli stessi.

L'attrice, premessa l'esistenza del contratto bancario di conto corrente n. (*omissis*) con apertura di credito e affidamenti stipulato con la Banca convenuta, chiedeva accertare e dichiarare: la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenute ed applicate nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti; l'illegittimità dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato, arbitrariamente mutato dalla Banca nel corso degli anni in danno dell'attrice; chiedeva altresì l'attrice di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'antergazione e postergazione dei giorni di valuta, nonché della commissione di massimo scoperto (di seguito, per brevità, c.m.s.) e della relativa, indebita capitalizzazione trimestrale, di altre commissioni e spese periodicamente addebitate dalla Banca, deducendo l'avvenuto superamento, per effetto dell'addebito di interessi passivi, del tasso soglia ai sensi della legge n. 108/1996.

Sulla base di tali allegazioni, sinteticamente riportate, e con l'aggiunta di aver richiesto alla Banca copia dei contratti bancari e degli estratti conto (richiesta che rinnovava nella presente sede ex art.119 T.U.B.), assumeva l'attrice di aver illegittimamente corrisposto la somma di € 120.436,33 (di cui € 2.621,62 per usura oggettiva, € 101.451,33 per usura soggettiva e € 16.363,38 per

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

anatocismo), di cui chiedeva la ripetizione; concludeva chiedendo raccoglimento delle domande in atti specificate; produceva perizia tecnico- contabile.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca convenuta per resistere alle domande avversarie; in particolare, la Banca convenuta eccepiva, nel merito, la prescrizione di tutti gli addebiti effettuati anteriormente al 07.08.2004 (decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio) e la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuita nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 09.02.2000.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 23.03.2016 e la causa veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art. 190 c.p.c. .

Va rilevato, preliminarmente, che dalle produzioni documentali offerte dalla parte convenuta emerge l'avvenuta stipulazione in data 10.02.1993 tra la società e la Banca, Filiale di (*omissis*) (istituto di credito poi confluito nella Banca convenuta per effetto di successive vicende societarie) di un contratto di conto corrente n. (*omissis*); a tale contratto di conto corrente erano correlate varie aperture di credito, stipulate nel periodo dal 30.01.1999 al 30.06.2010 e tali ulteriori pattuizioni risultano dalle produzioni documentali nn. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 della convenuta; il 30.06.2011 il conto corrente era oggetto di nuova determinazione delle condizioni economiche e della disciplina normativa (doc. 18 conv.); in data 06.12.2012 le precedenti linee di credito venivano revocate e sostituite da un'unica linea a tasso differenziato con il limite di € 50.000,00 e con indicazione delle condizioni economiche (docc.19 e 20 conv.).

Giova considerare che le condizioni generali dei contratti di conto corrente e affidamento prevedevano espressamente i principali corrispettivi dovuti alla Banca per la gestione del conto e le relative annotazioni contabili, le commissioni per ogni chiusura contabile del rapporto, per l'invio al protesto e per la negoziazione di assegni, per le comunicazioni da inviare al correntista e per le commissioni sull'importo massimo dello scoperto di conto (art.7); la disciplina pattizia indicava altresì i cc.dd. giorni valuta per gli accrediti e gli addebiti (art.8); lo stesso art.7 prevedeva la chiusura annuale del conto a credito del correntista e trimestrale per il conto a debito, per cui gli interessi passivi per il cliente si capitalizzavano con cadenza trimestrale; l'art.16 attribuiva alla banca il potere di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche contrattuali, purché ne venisse data notizia mediante comunicazione individuale o pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, fermo restando il diritto di recesso del correntista stesso.

Per quanto attiene alla contestazione di parte attrice di indeterminatezza di interessi, spese e commissioni dovuti dal correntista alla Banca, è da osservare che, nel caso in esame, presentano significativa rilevanza il contratto di conto corrente e quelli di affidamento in conto corrente, prodotti dalla convenuta, contenenti la specificazione scritta delle condizioni e dei tassi applicati agli affidamenti concessi per specifiche operazioni commerciali, sottoscritti per accettazione dall'attrice.

Poiché tali documenti, prodotti in giudizio dalla Banca convenuta, riportano i tassi e le condizioni economiche applicate, in difetto di prova di tempestiva contestazione da parte della correntista e di esercizio del diritto di recesso, si deve ritenere che sia stato validamente pattuito il tasso di interesse passivo e che il concreto ammontare dello stesso sia stato computato dalla Banca in conformità alla disciplina convenzionale.

Inoltre, avuto riguardo al fatto che i documenti negoziali prodotti in giudizio dalla convenuta presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, appaiono generiche ed indeterminate le censure formulate dall'attrice in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto, poiché non vengono

Sentenza, Tribunale di Torino, sez.sesta, Dott.ssa Maurizia Giusta, 27 giugno 2016, n. 3595

esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni di cui si eccepisce l'illegittima applicazione e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa; tale omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento della C.T.U. chiesta dall'attrice, che avrebbe natura meramente esplorativa.

Passando a valutare la censura relativa all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, esprimente, secondo l'attrice, un non consentito meccanismo anatocistico, si deve affermare sul punto che gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al 1 luglio 2000, in applicazione della delibera CICR 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000. Osserva sul punto il Tribunale come la Banca convenuta abbia provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all'anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale- Parte seconda n.128 del 3 giugno 2000.

Nel caso in esame, la doglianza attorea (e le relative domande) riguardante l'asserita violazione del divieto di anatocismo relativa al periodo successivo al 01.07.2000 è da ritenere infondata per quanto sopra detto, poiché dalle produzioni documentali della convenuta emerge che i contratti stipulati sono conformi alle disposizioni della citata delibera, avuto riguardo all'avvenuto adeguamento entro il termine del 30 giugno 2000 mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche delle condizioni contrattuali e la notizia comunicata ai clienti, in forma scritta, dell'adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Tali modalità appaiono conformi al disposto dell'articolo 7 della citata delibera Cicr, non potendo seriamente dubitarsi della natura non peggiorativa delle condizioni dettate dalla delibera, per la reciprocità di capitalizzazione degli interessi instaurata, rispetto al precedente criterio, di applicazione della capitalizzazione trimestrale a solo favore della banca (per questo criterio, cfr. Corte App. Torino, sentenza n. 740 /2012).

Deve, pertanto, affermarsi la legittimità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi eseguita con identica periodicità a far tempo dal 01.07.2000.

Per quanto concerne il periodo anteriore, intercorso tra l'inizio del rapporto contrattuale (10.02.1993) e il 01.07.2000, va esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva decennale sollevata dalla difesa di parte convenuta, che ha individuato il *dies a quo* per il calcolo del termine prescrizione dal giorno di annotazione di ciascun addebito sul conto corrente.

Osserva il giudice che, a seguito della sopravvenuta espunzione dell'art.2, c.61, del D.L. 29.12.2010 n.225, conv. in legge 26.2.2011 n.10 (per effetto della sentenza n.78/12 con cui la Corte Cost. ne ha dichiarato l'illegittimità), la disciplina della prescrizione non può che essere rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010, n. 24418), secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purchè si tratti di pagamento e pertanto, nel caso in esame, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. "scoperto") e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. "passivo"); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr. Corte di Appello di Torino, sent.n.740 del 2 maggio 2012) .

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Poiché nel caso in esame costituisce circostanza documentata e non contestata che il conto corrente intrattenuto dall'attrice fosse assistito da apertura di credito, va rilevato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta sin dalla comparsa costitutiva, l'attrice non ha offerto la prova che siano avvenuti, nel periodo indicato, versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio, comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi, in questa sede ripetibile.

Va inoltre rilevato che, come argomentato dalla convenuta, il conto corrente presentava un saldo creditore sino al 19 febbraio 2001 per lire 52.864.545; la circostanza che, nel corso di svolgimento del rapporto di conto corrente, siano state effettuate rimesse che hanno comportato il passaggio a credito del conto stesso evidenzia la natura solutoria di tali rimesse, aventi il carattere di effettivo pagamento alla banca del debito preesistente; si tratta pertanto di eventi suscettibili di far decorrere la prescrizione, quali operazioni solutorie che hanno determinato un trasferimento patrimoniale dal cliente alla Banca; il saldo attivo comporta l'avvenuto pagamento da parte del correntista di addebiti illegittimamente applicati (in questa sede contestati) e il pagamento non è ripetibile essendo la relativa azione prescritta.

Da ciò consegue che devono ritenersi prescritte, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, tutte le rimesse anteriori al 07.08.2004.

La domanda proposta dall'attrice deve pertanto essere respinta anche sotto questo profilo.

Per quanto riguarda la censura di parte attrice relativa al carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Banca, ai sensi della legge n. 108/1996, va rilevato che la domanda formulata dagli attori, avente ad oggetto l'accertamento del T.E.G. e la nullità di addebiti ex art. 1815 c.c. per contrarietà al disposto della legge n. 108/1996 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, non appare fondata avuto riguardo all'art.1, c.1 della L. 28.02.2001, n.24, che stabilisce che devono ritenersi usurari, ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p. e dell'art.1815 c.c., gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui vengono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Poiché negli scritti difensivi e nelle allegazioni della parte attrice l'asserito superamento del c.d. tasso soglia viene rilevato non già in riferimento ai tassi originariamente pattuiti ma a periodi successivi (usura oggettiva per TEG superiore di una volta e mezza il tasso soglia, II e III trimestre 2003; I trimestre 2013; usura soggettiva per TEG superiore al TEGM ma non al tasso soglia, II trimestre del 1997 e periodi successivi specificati a pag.2 dell'atto di citazione), non appare censurabile l'usura sopravvenuta.

Sotto altro profilo, va rilevato che la deduzione del superamento sopravvenuto del tasso soglia risulta formulata in riferimento ad un'impostazione, seguita da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez.II, n.12028/2010) e muove dall'assunto della necessaria inclusione della c.m.s. nel TEG, inteso come tasso effettivo globale.

La difesa della Banca convenuta osserva, per contro, di essersi attenuta, per la determinazione del TEG e conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia, alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/1996 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto; ha affermato quindi la legittimità delle rilevazioni effettuate sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, nelle quali viene indicato quali voci siano incluse e quali escluse dal calcolo del tasso, anche tenuto conto del superamento dell'eccezione di incostituzionalità degli articoli 644 c.p. e 2 legge numero 108/1996, che porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare

Sentenza, Tribunale di Torino, sez. sesta, Dott.ssa Maurizia Giusta, 27 giugno 2016, n. 3595

analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Osserva il giudice che effettivamente sino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi assumono carattere usurario ai sensi della legge n.108/1996, gli istituti bancari dovevano attenersi alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza, che escludevano dal calcolo del TEG le c.m.s. ed altri oneri posti a carico del cliente.

La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla Banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria.

Osserva il giudice che la capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima, come si è visto, successivamente alla delibera Cibr del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e che la prospettazione attorea inerente il superamento del tasso soglia risulta dunque inficiata nel metodo del calcolo applicato.

Quanto alle contestazioni relative all'usura soggettiva che si sarebbe verificata, secondo la prospettazione attorea, in alcuni trimestri per effetto dell'approfittamento da parte della Banca di una situazione di difficoltà economica dell'impresa al fine di lucrare l'applicazione di interessi sproporzionati (superiori al TEGM ma non al tasso soglia) va rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, che non ha offerto di provare l'effettiva situazione di dissesto o difficoltà economica della società, nè la conoscenza in capo alla Banca di tale condizione.

Per quanto riguarda le censure svolte dall'attrice relativamente al sistema di determinazione delle valute c.d. "fittizie" ed al sistema di calcolo degli oneri e spese connessi allo svolgimento del rapporto, si deve osservare che si tratta di questioni formulate in modo generico ed indeterminato, che non tengono conto della specifica disciplina pattizia e non dimostrano come l'addebito a dire dell'attrice illegittimo per tale ragione si discosti e si ponga in contrasto con i criteri pattuiti per regolare le operazioni di accredito e di addebito, con le valute indicate nei documenti contabili e negli estratti conto periodicamente inviati alla correntista.

Ove si ritenga che la questione inerente i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni, eventuali erroneità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione entro il termine di decadenza decorrente dalla trasmissione degli estratti conto e, in difetto di ciò, devono considerarsi superate per effetto della tacita approvazione degli stessi estratti conto.

Ulteriore doglianza svolta dall'attrice attiene alla validità dell'applicazione della c.m.s al rapporto di credito intercorso tra le parti; in particolare, la difesa attorea ne ha contestato il fondamento causale.

Osserva il Tribunale che detta commissione, ove applicata, è stata oggetto di specifica pattuizione in sede di stipulazione ed apertura del contratto di conto corrente e affidamenti prodotti; inoltre, i criteri di calcolo della commissione, la misura e periodicità della capitalizzazione, convenzionalmente disposti, sono riportati negli estratti conto periodici inviati al correntista e non vi è prova di difformità della concreta applicazione di tale istituto rispetto alla disciplina pattizia.

Sotto il profilo della nullità per carenza di causa, va pure ricordato l'orientamento giurisprudenziale che ha accolto tale prospettazione, argomentando che la commissione di massimo scoperto assolve alla funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo e che quanto pagato a tale titolo risulta privo di giustificazione causale.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Tale prospettazione non appare del tutto convincente, avuto riguardo al fatto che la materia è stata oggetto di regolazione legislativa da parte dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009 numero 2 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 ove si delineano due distinte fattispecie negoziali e di commissioni, la prima denominata "*commissione di massimo scoperto*", che è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa; la seconda tipologia denominata invece "*corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme*".

Tale disciplina normativa, che ha svolto una ricognizione della realtà di fatto esistente nell'ambito bancario, induce a superare l'obiezione rivolta contro la c.m.s., quale usualmente applicata dalle banche, cioè quella dell'assenza di causa ora invece individuata dalla legge e descritta dalla norma citata come una remunerazione per l'erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purché entro i limiti dell'apertura di credito concessa.

E' superabile anche la questione dell'indeterminatezza dell'oggetto, che è precisato dalla legge nel senso che la c.m.s. si può applicare solo a determinati contratti, riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, entro la somma messa a disposizione.

Non risulta, infine, sul punto, che vi sia stata applicazione della c.m.s. in epoca successiva al 29 giugno 2009, data di entrata in vigore della legge n.2/2009.

La doglianza prospettata sotto questo profilo dall'attrice non risulta pertanto fondata.

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

Secondo il criterio di soccombenza, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Rigetta ogni domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta.

Visto l'art.91 C.P.C.

Dichiara tenuta e condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida ai sensi del D.M. n.55/2014 in relazione ai valori medi dello scaglione di riferimento per la fase introduttiva, di studio e decisoria in € 8.030,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Iva e C.p.a.

Torino, 23 giugno 2016

Il Giudice
Dott.ssa Maurizia Giusta

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**